

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 58 del 2013, proposto da:

Anciveneto - Associazione Regionale dei Comuni del Veneto, Comune Di Povegliano Veronese, Comune Di Bovolone, Comune Di Caldiero, Comune di Meduna di Livenza, Comune di Resana, Comune di Silea, Comune di Carbonera, Comune di Paese, Comune di Cappella Maggiore, Comune di Cadoneghe, Comune di Annone Veneto, Comune di Bassano del Grappa, Comune di Quarto D'Altino, Comune di Vallada Agordina, Comune di Erbe', Comune di Santa Maria di Sala, Comune di Marcon, Comune di Thiene, Comune di Lavagno, Comune di Castelfranco Veneto, Comune di Rosa', Comune di Villaverla, Comune di Zugliano, Comune di Sorga', Comune di Cinto Euganeo, Comune di Baone, Comune di Arqua' Petrarca, Comune di Colle Umberto, Comune di Negrar, Comune di Gazzo, Comune di Rubano, Comune di Padova, Comune di Verona, Comune di Treviso, Comune di Ponte nelle Alpi, Comune di Cessalto, Comune di Villa del Conte, Comune di Torri di Quartesolo, rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Mazzaro, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

contro

Ministero dell'Economia e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; Comune di Villorba, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

- della nota del ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 ottobre 2012, pubblicato il 16.10.2012 sul portale del federalismo fiscale del ministero delle Finanze recante la "metodologia seguita per la revisione delle distribuzioni comunali relative alle componenti ICI e IMU quota comune utilizzate ai fini del calcolo delle variazioni (riduzione o integrazione) del Fondo Sperimentale di Riequilibrio"
- delle conseguenti rideterminazioni dei dati ICI e di stima dei dati IMU, pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 16.10.2012 sul portale del federalismo fiscale del MEF unitamente alla nota metodologica di cui sopra e delle rideterminazioni dei dati ICI e di stima dei dati IMU, pubblicati dal Ministero dell'Interno del 31.10.2012, con indicazione della variazione del FSR per ogni singolo Comune.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e del Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato è fondata;
- che infatti sono impugnati atti di un'Amministrazione statale i cui effetti diretti non sono limitati al territorio regionale e sono oggetto di contestazione i criteri generali di determinazione dei fondi da ripartire tra i Comuni e un'eventuale variazione conseguente al ricorso giurisdizionale riverbererebbe i propri effetti diretti in ambito nazionale (cfr. Tar

Puglia, Lecce, ord. 13 dicembre 2012, n. 2011; Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, 24 gennaio 2013, n. 65; Tar Lombardia, Milano, Sez. III, 31 gennaio 2013, n. 278; ;

- che pertanto ai sensi dell'art. 15, comma 4, cod. proc. amm. questo Tar si dichiara territorialmente incompetente a conoscere della controversia, indicando nel Tar Lazio, Roma, il giudice competente;

- che le spese della presente fase possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione dichiara la propria incompetenza territoriale, dovendosi ritenere competente a conoscere del presente giudizio il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma.

Spese compensate.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013.